

Indice generale

CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI.....	3
CAPO II° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE	4
CAPO III° - DIVIETI.....	5
CAPO IV° - AUTORIZZAZIONI.....	10
CAPO V° - PRESCRIZIONI E MANUTENZIONE	16
CAPO VI° - SANZIONI.....	18
CAPO VII° - SEGNALAZIONI	20
CAPO VIII° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	21
CAPO IX° - ALVEI A CONFINE.....	21
Allegati A, B, C, e D. tratti dalla D.D.G. del 13 dicembre 2002 n° 25125	21
<i>DECRETO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE</i>	22
<i>DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE</i>	24
<i>DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI</i>	26
<i>DISCIPLINARE DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI</i>	28

Premessa

Nell'ambito territoriale del Comune di Lurago d'Erba non insistono perimetrazioni delle Fasce Fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, quali il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I), per le quali vige una precisa normativa a cui le Amministrazioni devono attenersi per definire le attività vietate o soggette a regolamentazione, con differenti gradi di tutela all'interno delle singole fasce individuate, nonché per proporre le future proposte di Piano. Nel caso specifico, le attività da vietare o regolamentare nell'ambito del territorio comunale, alle quali l'Amministrazione dovrà attenersi per la futura programmazione urbanistica, sono pertanto individuate dalle norme relative alla perimetrazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore" cui tutti i corsi d'acqua comunali appartengono essendo esclusi dall'elenco dell'Allegato A alla D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002.

Gli interventi sui torrenti dovranno inoltre rispettare le prescrizioni dell'art. 22 delle NdA del PTCP al fine di rendere coerenti le finalità di eventuali trasformazioni rispetto agli obiettivi di prevenzione del rischio idraulico, miglioramento della qualità ecologica e paesistico ambientale contenuti nel PTCP stesso.

Nella tabella seguente sono elencati i corsi d'acqua del reticolo minore con l'indicazione dell'ampiezza della fascia di rispetto; la fascia di rispetto è di 4 m in corrispondenza degli attraversamenti stradali sui corsi d'acqua e lungo i tratti intubati del reticolo minore oltre che intorno ai ristagni permanenti. L'ampiezza della fascia di 4 m è da considerarsi minima e inderogabile.

SIGLA	NOME	CARATTERISTICHE (vedi doc. fotografica)	FASCIA DI RISPETTO
RD	Roggia Durini (alveo demaniale)	Alveo naturale in terra fino a q 294 con ristagni e poca corrente, poi dopo breve scivolo, alveo con ciottoli al fondo e più inciso rispetto al p.c., ultimo tratto in roccia. Il ponticello di v. Fornace è di ostacolo al deflusso e viene scavalcato durante le piene. Non si rilevano dissesti particolari	10m
RD01	affluente Roggia Durini	Drena un'area umida e depressa in loc. Carreggiola e poi scorre intubato fino a pochi metri dallo sbocco, non si rilevano dissesti	4m
RD02	affluente Roggia Durini	Drena i prati sottostanti la Ca Bassa, poi intubato fino a pochi metri dallo sbocco, non si rilevano dissesti	4m
RD03 RD03.1	affluenti Roggia Durini	Drena un'area umida sotto loc. Calpuno e le aree agricole circostanti, si intuba a monte di c.na Teresa in loc. <i>Calpelo'ja</i> e sbocca poco a monte della ss.342 in un impluvio inizialmente molto inciso con indizi di erosione, confluisce nella cunetta stradale che poi si intuba nei pressi dello svincolo	4m
RS RS01	Roggia Seggià	Si origina a q.336 da due tubazioni che probabilmente drenano delle aree di risorgive coperte dall'urbanizzato tra v. Bienno e v. Ciliegi. Attraversa una lunga fascia paludosa tra q.335 e q.332, si intuba sotto v. S. Stefano e sbocca a q.312 lungo il confine con Inverigo circa 200 m a monte del ponte di v. S. Andrea ove è incassato di circa 1.5 m rispetto al p.c.. Prosegue poi in alveo artificiale a lato della strada e poi con alveo pensile artificiale fino all'area paludosa. Si rileva erosione a carico della sponda destra (Inverigo) e del fondo nel tratto di 100 m a monte del ponte. Fenomeni di esondazione su v. S. Andrea nei pressi del ponte.	4m
RSA	Probabile affluente Roggia Seggià	Origina da una risorgenza sotto v. Montello a q. 352 e drena i terreni paludosi sottostanti posti per lo più in sponda sx fino a q.346, poi probabilmente è intubato sotto la provinciale, non si rilevano dissesti	4m
RSA1	Affluente di RBA	Per lo più intubato sotto v. Galilei drena probabilmente qualche risorgiva ormai coperta dall'urbanizzazione, confluisce in RSA, tratto finale scoperto richiede pulizia	4m

Indipendentemente dalla rappresentazione cartografica di Tavv. 3 si precisa che le distanze di rispetto dai corsi d'acqua (10m o 4m) devono intendersi quelle effettivamente misurate con apposito rilievo sul terreno.

CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore attribuite all'Amministrazione Comunale di LURAGO D'ERBA dalla D.G.R. n° 7868 del 25/01/2002 e successive modifiche apportate dalla D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003 in attuazione all'art 3 della L.R. 1/2000.

Le norme di polizia idraulica si applicano alle *acque pubbliche* così come definite dal regolamento della 36/1994 pubblicato su G.U. 26/07/1999.

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici di competenza comunale in riferimento al R.D.L n. 368/1904 (artt.12 e dal 93 al 102), al Testo Unico n.1775/1933, alla L. 36/94.

L'autorizzazione all'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua rimane, al momento, di competenza regionale.

Art. 2

Si definiscono appartenenti al Reticolo Idrico Minore i corsi d'acqua scorrenti sul territorio comunale e individuati come tali in apposito elaborato cartografico redatto ai sensi della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003. Si definiscono fasce di rispetto dei corsi d'acqua attribuiti al reticolo idrico minore le porzioni di territorio individuate come tali in apposito elaborato cartografico redatto a seguito di specifico studio condotto secondo le indicazioni della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003. *Gli elaborati tecnici e cartografici dello studio condotto ai sensi della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003 fanno parte integrante del presente regolamento.*

Art. 3

Si definisce **demanio idrico**: alveo di fiume o torrente, lago, di proprietà pubblica riportato nelle carte catastali

Si definisce **fascia di rispetto**:

- area di pertinenza idraulica direttamente coinvolgibile da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo
- spazio per garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione e pulizia (ampiezza minima: 4 m)

La rappresentazione delle fasce di rispetto riportata sull'elaborato grafico deve intendersi come indicativa, in quanto la base topografica rappresenta comunque una forma approssimata della realtà.

L'individuazione dell'estensione sul terreno delle fasce di rispetto dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrico non può prescindere da misurazioni in sito.

Indipendentemente dalla rappresentazione cartografica si precisa che l'ampiezza delle fasce di rispetto (4m - 10 m) deve intendersi come misurata dai limiti esterni dei manufatti in caso di corso d'acqua coperto o intubato, dal piede arginale esterno o, per corsi d'acqua privi di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa o dal livello di massima piena secolare nel caso di sponde stabili, consolidate o protette (vedere schemi Tav. 3).

L'estensione delle fasce di rispetto, ove superi i 4 m, potrà essere eventualmente e localmente ridefinita qualora sia dimostrata, con apposita relazione e verifica idraulica firmata da professionista abilitato, la congruità della sezione di deflusso in oggetto con la piena secolare di riferimento. La ridefinizione potrà avvenire anche a seguito di interventi migliorativi che potranno essere realizzati lungo le aste torrentizie (correttamente progettati e corredati da apposita relazione con verifica idraulica estesa anche a un congruente numero di sezioni di valle), se vengono eliminati eventuali punti di ostacolo al naturale deflusso idrico e contenute le dinamiche erosive attualmente in atto o potenziali.

La ridefinizione delle fasce di rispetto, previa approvazione da parte degli organi competenti della Regione Lombardia, comporta una variante al Regolamento e, conseguentemente, alle NTA del Piano di Governo del Territorio da effettuare secondo le procedure di legge.

Si definisce l'**area di rispetto di zone permanentemente allagate o paludose** nelle porzioni di territorio in cui si sono evidenziate tali caratteristiche.

CAPO II° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE

Art. 4

L'attività amministrativa comunale consiste nel rilasciare i provvedimenti autorizzativi sotto elencati:

- **Nulla osta:** provvedimento con il quale l'autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi delle presenti norme il *Nulla osta* viene rilasciato quando gli interventi proposti ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né

indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. recinzioni, taglio piante, normale attività agricola su terreno privato, ecc.). Non comporta il pagamento di alcun canone.

- **Autorizzazione ai soli fini idraulici:** provvedimento con il quale l'autorità idraulica rimuove un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) che già appartiene ad altri soggetti. L'autorizzazione a soli fini idraulici, ai sensi delle presenti norme, prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli Allegati C e D del D.d.g. n.25125 del 13/12/2002, riportati in allegato. Viene rilasciata per tutti gli interventi di cui all'Allegato C della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo.

- **Concessione di occupazione di area demaniale:** provvedimento con il quale l'autorità competente consente, a propria discrezione, ad altri soggetti (privati o pubblici) di esercitare un diritto che essi non hanno. Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione ai soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli Allegati A e B del D.d.g. n.25125 del 13/12/2002, riportati in allegato. Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale riportati all'Allegato C della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo.

- **Rinnovi:** di autorizzazione, concessione, subentri, variazioni di condizioni

- **Scarichi in corsi d'acqua:** autorizzabili dal punto di vista idraulico in relazione alla capacità del recettore secondo i seguenti limiti: 20l/s per ha di superficie scolante impermeabile in aree di ampliamento ed espansione residenziale e industriale; 40l/s per ha di superficie scolante impermeabile in aree già dotate di pubblica fognatura. Per l'accettabilità chimico-biologica degli scarichi la competenza è dell'ASL/ARPA.

- **Sdemanializzazioni di aree:** consiste nel rilasciare il parere idraulico all'Agenzia del Demanio che ne fa richiesta su domanda dell'interessato ai sensi della L. 37/1994 e della D.G.R. 20212 del 14/01/2005. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita di beni del demanio idrico e in ogni caso quella del demanio idrico di nuova formazione.

- **Sopralluoghi:** ispezioni in situ per accertamento dello stato dei luoghi e/o delle opere.

CAPO III° - DIVIETI

Art. 5

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al reticolo idrico minore, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, e nello spazio compreso entro le relative fasce di rispetto, senza regolare autorizzazione idraulica (o nullaosta) ottenuta dall'autorità comunale ai sensi del seguente articolo 9.

E' consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (esclusi edifici destinati alla presenza continuativa di persone e le fabbriche in genere), riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili (condotte di pubblici esercizi come quelle idriche, fognarie, linee tecnologiche, ecc. interrato a condizione quindi che non modifichino i fenomeni idraulici, che non costituiscono ostacolo al deflusso, che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche da sottoporre al parere comunale competente per l'autorizzazione.

Art. 6

Sono lavori ed atti vietati sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese sino al limite delle fasce di rispetto quelle elencate nel art. 96 del R.D. 523/1904; in particolare i seguenti:

- a. qualunque nuovo fabbricato, manufatto, opera e qualunque movimento di terreno che si inoltri entro il limite delle fasce di rispetto, a costringere la sezione normale degli alvei dei corsi d'acqua necessaria al libero deflusso delle acque e a limitare l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
- b. la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del Dgls 152/99 e del relativo regolamento di applicazione regionale.
- c. qualunque scavo o apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- d. lo sradicamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- e. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori

- e manufatti attinenti, od anche interamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidetti;
- f. qualunque scarico incontrollato in acque superficiali, qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
 - g. qualunque deposito di terra o altre materie che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
 - h. qualunque ingombro, o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade alzaie, di bonifica e loro dipendenze;
 - i. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
 - j. l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
 - k. la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
 - l. il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che ne riducano la sezione.
 - m. la realizzazione di nuove recinzioni, anche amovibili, entro i 4 m dal ciglio spondale o dal piede esterno dell'argine.

Art. 6 - bis

Sono lavori ed atti vietati nelle aree permanentemente allagate o paludose indicate nelle Tavv. 3:

- a. qualunque nuovo fabbricato, manufatto, opera, anche interrata
- b. realizzazione di discariche o depositi o accumuli di sostanze inquinanti galleggianti o solubili
- c. i movimenti di terra e le bonifiche agricole.

Art. 7

Sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, sino al limite delle fasce di rispetto, sono lavori ed atti ammessi, previo ottenimento di regolare autorizzazione idraulica o

nullaosta oltre a relativa concessione nel caso di occupazione di area demaniale, a norma dei seguenti articoli 9 e 10:

- a. la formazione di scogliere, arginature, difese radenti delle sponde ossia senza restringimento della sezione d'alveo, realizzate nelle proprietà private in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata inclinazione è ammessa solo nel centro urbano o dove non siano possibili alternative;
- b. ponti, passerelle ed anche di passaggi provvisori attraverso i corsi d'acqua; l'impianto di recinzioni amovibili (es. formate da pali di sostegno con fondazione a raso p.c. e rete metallica) lasciando comunque libera la fascia di almeno 4 m per consentire le normali operazioni di pulizia/manutenzione del corso d'acqua. Le recinzioni oltre i 4 m potranno essere realizzate per tratti continui di lunghezza massima di 40 m. Nel caso il bordo di una proprietà risultasse di lunghezza superiore si dovrà provvedere alla realizzazione di un passaggio (cancello) intermedio largo almeno 4 m;
- c. le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- d. l'attraversamento o l'alloggiamento di condotte in subalveo che dovranno essere intestati a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
- e. l'attraversamento con tubazioni staffate a ponti esistenti;
- f. l'attraversamento aereo di linee tecnologiche, teleferiche o altro;
- g. la realizzazione di strade e piste per qualsiasi uso in fregio agli argini e/o sponde dei corsi d'acqua purché vengano mantenute le quote altimetriche esistenti e siano realizzate impiegando materiali o elementi costruttivi drenanti;
- h. la formazione di appostamenti fissi da caccia purché non interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitanti l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
- i. l'occupazione temporanea per attività turistiche, ricreative, agricole purché non interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitanti l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;

- j. qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili. L'autorizzazione è resa dall'autorità idraulica nell'ambito della procedura di approvazione dell'istanza di derivazione che compete l'ente Provincia;
- k. qualsiasi modificazione nelle paratie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso.
L'autorizzazione è resa dall'autorità idraulica nell'ambito della procedura di approvazione dell'istanza di derivazione che compete l'ente Provincia;
- l. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo esterno degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; e la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per l'uso dei fondi limitrofi;
- m. qualsiasi scarico idrico nei corsi d'acqua sotto il profilo della quantità di acqua immessa, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni di legge;
- n. sugli edifici esistenti, sia pubblici che privati, all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alla l.r. 12/2005 art. 27, comma 1, lett. a), b), c), e s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo) che sostituisce la disciplina di dettaglio prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Quindi quegli interventi che non comportino aumento del carico insediativo e a condizione che gli edifici esistenti siano stati realizzati prima del 1904 ovvero siano dotati del prescritto nulla osta idraulico;
- o. le opere di manutenzione stradale, la normale conduzione dell'attività agricola, le piantagioni nelle golene e lungo gli argini di detti corsi d'acqua;
- p. lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde;
- q. il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

- r. opere di utilità pubblica non altrimenti ubicabili (esclusi edifici destinati alla presenza continuativa di persone e le fabbriche in genere), riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili (p.e. condotte di pubblici esercizi come quelle idriche, fognarie, linee tecnologiche, gasdotti, ecc. interrato e quindi idraulicamente tollerabili).

Art. 7-bis

Sono lavori ed atti ammessi nelle aree permanentemente allagate o paludose indicate nelle Tavv. 3 previo ottenimento di regolare nullaosta a norma dei seguenti articoli 9 e 10:

- a. la ristrutturazione di edifici esistenti utilizzati ai fini abitativi, senza recupero ai fini abitativi del sottotetto, senza occupazione di nuovo sedime a terra;
- b. il cambio di destinazione d'uso o di attività negli insediamenti produttivi esistenti;
- c. opere di utilità pubblica indubbia non altrimenti ubicabili

CAPO IV° - AUTORIZZAZIONI

Art. 8

Al Comune sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore. Il Comune predispose i relativi provvedimenti adeguando, secondo ordinamento, i modelli per i provvedimenti tipo pubblicati con D.D.G. del 13 dicembre 2002 n° 25125 di cui agli allegati A, B, C, e D.

Occorre una formale **autorizzazione idraulica** per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), del precedente art. 7, ad eccezione degli interventi che per entità e natura non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, per i quali si richiede nullaosta.

Sono comunque permessi con semplice **nullaosta** e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere o), p), q), r) dell'art. 7 purché non producano alterazione al regime dell'alveo, e quelli di cui all'art. 7 bis.

Occorre una formale **concessione** nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione che comportino anche occupazione di area demaniale. Non sono soggette a concessione le opere di attraversamento aereo o in subalveo che di fatto non comportano occupazione di superficie demaniale.

Art. 9

Le autorizzazioni idrauliche, i nullaosta e le concessioni necessarie per lavori, atti o fatti di cui ai precedenti articoli 7 e 7bis sono rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le istanze

di concessione sono distinte, attraverso una relazione del responsabile del procedimento, nel caso si tratti di occupazione o interferenza con area demaniale o di autorizzazione/nullaosta ai soli fini idraulici senza interferenza con il demanio idrico.

Art. 10

Nelle autorizzazioni idrauliche, nullaosta ed eventuali concessioni sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate, il canone annuo ed il canone dell'uso concesso dove previsto.

Nelle predette autorizzazioni deve essere, inoltre, precisato che le medesime vengono accordate:

- a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b. con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- c. con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- d. con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e. con l'obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell'uso concesso.
- f. con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose *al pristino stato* al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Le autorizzazioni idrauliche e le concessioni sono rinnovabili. All'uopo il concessionario deve farne domanda all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Art. 11

Per ottenere l'autorizzazione per lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), del precedente art. 7 (ad eccezione degli interventi che per entità e natura non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, per i quali si richiede nullaosta) occorre produrre domanda, in bollo per i privati o domanda semplice per gli enti pubblici, rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- attestato versamento delle spese di istruttoria (esonerati gli enti pubblici ai sensi dell'art. 2 comma 18 L.R. 22 gennaio 1999 n. 2)

- relazione tecnico descrittiva dell'opera firmata e timbrata da un tecnico abilitato, deve giustificare e motivare le scelte progettuali, descrivere dettagliatamente gli interventi e le opere da realizzare lungo il corso d'acqua e i benefici attesi. Deve anche contenere l'autocertificazione che le opere non contrastano con il presente regolamento e i seguenti allegati:
 - estratto della C.T.R. a scala 1:10.000, con indicata la localizzazione dell'intervento oggetto della domanda e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento
 - rilievo topografico strumentale dello stato di fatto con posizionamento delle opere previste rispetto a punti fissi dell'aerofotogrammetrico comunale
 - planimetria illustrante la collocazione delle opere da realizzare rispetto alla situazione catastale (sovrapposizione delle opere a progetto con la planimetria catastale)
 - esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno eventualmente occupate
 - planimetria di progetto e particolari delle opere ricadenti nell'area di rispetto
 - sezioni trasversali comprendenti il corso d'acqua interessato dalle opere fino alla sponda opposta con sovrapposizione s.d.f. e progetto (gialli e rossi)
 - profilo longitudinale dell'alveo esteso per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso, min. 20m o 10 volte l'ampiezza dell'alveo) con sovrapposizione s.d.f. e progetto (gialli e rossi)
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva
 - esplicita dichiarazione dei vincoli di natura urbanistica/territoriale esistenti

Inoltre per gli interventi sulla Roggia Durini e sul tratto inferiore della Roggia Seggià (sotto q. 312 m s.l.m.):

- relazione idrologica e verifica idraulica comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di 100 anni ed il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in corrispondenza dell'opera in una o più sezioni significative (da valutare caso per caso). Tale relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, deve essere presentata nei seguenti casi: a) nuove opere di difesa spondale e/o interventi di regimazione idraulica; b) realizzazione di ponti/passarelle; c) tutti i casi di concessione di occupazione di area demaniale.

Art. 11 - bis

Per ottenere il nullaosta per i lavori, atti o fatti specificati nell'art. 7 alle lettere c), d), e), f), g), h) i), l), m), n), o), nei casi in cui gli interventi non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, e alle lettere p), q), r) nonché all'art. 7bis, occorre produrre domanda, in bollo per i privati o domanda semplice per gli enti pubblici, rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- attestato versamento delle spese di istruttoria (esonerati gli enti pubblici ai sensi dell'art. 2 comma 18 L.R. 22 gennaio 1999 n. 2)
- relazione tecnico descrittiva a cura del progettista delle opere di cui si chiede il nullaosta idraulico con: estratto mappa, planimetria riferita all'aerofotogrammetrico comunale. Nel caso si prevedono modificazioni del p.c. si produrranno minimo 2 sezioni trasversali quotate con indicato l'andamento dello stato di fatto del p.c. fino alla sponda opposta dell'alveo e le opere nuove in progetto (gialli e rossi).
- autocertificazione che le opere non contrastano con il presente regolamento.
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva
- a discrezione dell'Ufficio Tecnico potrà essere richiesta la relazione idrologica e/o la verifica idraulica o altra documentazione integrativa

Art. 12

L'autorizzazione idraulica o il nullaosta saranno rilasciati dall'Amministrazione Comunale dopo la definizione del canone, i pagamenti, e la stipula dell'eventuale atto di concessione in caso di occupazione di area demaniale. Tali autorizzazioni e disciplinari verranno redatti in attuazione della D.G.R. 13 dicembre 2002, n° 25125.

Gli interventi che ricadono in area a vincolo ambientale sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490/1999 con l'esclusione delle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

Per quanto attiene alla necessità di acquisire l'autorizzazione ambientale per opere esistenti o per rinnovi di autorizzazioni idrauliche, questa non è necessaria qualora le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo di cui alla Legge 8/8/1985 n. 431 (parere Servizio Giuridico regionale n. 14690 del 27/04/1987).

Nel caso l'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dall'autorità competente in base dell'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 è esercitato dal comune, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 3bis, 4 e 5 dell'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

L'esecuzione delle opere potrà quindi iniziare solamente dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni idrauliche e l'eventuale stipula dell'atto di Concessione, o rilascio del nullaosta e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della presente fattispecie trattata.

Art. 13

In applicazione della legge 241/1990 (e successive modifiche e integrazioni) sulla trasparenza amministrativa, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di "avvio del procedimento".

A questa prima comunicazione potrà far seguito l'eventuale "richiesta di integrazione" e la documentazione dovrà pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta.

Una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente verrà invitato a corrispondere gli importi che dovrà versare, a titolo di cauzione e anticipo della prima annualità del canone di concessione, prima della stipula dell'atto concessorio.

Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di concessione dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia entro 60 gg.

Entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Tecnico di tutta la documentazione completa di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione Comunale inviterà il richiedente per procedere alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero provvederà a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

Per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), del precedente art. 7 il Concessionario dovrà inoltre fornire, una volta completate le opere,

una Relazione del Direttore dei Lavori con la quale si attesterà la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate.

Art. 14

In relazione alla natura dei lavori, atti o fatti di cui si chiede l'autorizzazione l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere puntualmente i contenuti tecnici specifici delle Relazioni descrittive e della Documentazione progettuale da allegare alla richiesta.

In senso generale il progetto di qualsiasi manufatto di attraversamento dovrà essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco di sicurezza di almeno 50 cm. In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e/o di opere di modesta importanza in situazioni non critiche possono essere assunti tempi di ritorno inferiori (min. 30 anni) in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. E' comunque necessario verificare che le opere non comportino alcun aumento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- ✓ restringere la sezione di deflusso naturale mediante spalle e rilevati di accesso
- ✓ avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- ✓ comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Gli scarichi nei corsi d'acqua sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate (portata). La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione di suddetta direttiva si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali

40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso, prevedendo, qualora necessario, accorgimenti tecnici quali manufatti di dissipazione dell'energia per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Art. 15

Gli attraversamenti aerei (ponti, gasdotti, fognature, ecc) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Il progetto dovrà essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

CAPO V° - PRESCRIZIONI E MANUTENZIONE

Art. 16

I proprietari e possessori frontisti dei terreni nonché i titolari di autorizzazione idraulica debbono:

- a. tener sempre puliti gli alvei di fossi, canali, torrenti che attraversano o dividono i loro terreni, mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato e sgombrare le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b. aprire tutti quei fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c. estirpare, per lo meno una volta all'anno, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade alzaie, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- e. tagliare i rami delle piante e le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade alzaie medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

Gli oneri relativi sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti nonché dei titolari di autorizzazione.

Art.17

Per i tratti del reticolo minore coperti e intubati su suolo pubblico il Comune dovrà operare al fine di mantenere efficienti tali opere, mediante ispezione periodica e, comunque sempre, a seguito di eventi eccezionali. Si dovrà provvedere alla pulizia di eventuale sedimento che ne ostacola il deflusso. Per i tratti con sezione insufficiente allo smaltimento della portata, il Comune dovrà progettare l'adeguamento di tali sezioni alla portata di piena secolare e avviare un piano per l'esecuzione dei lavori. Le aree del territorio prossime a tratti intubati o coperti devono essere considerati ambiti di particolare attenzione idrologica; il Comune dovrà attuare le norme comportamentali e d'intervento eventualmente previste nel Piano di Protezione Civile.

Art.18

Per i tratti del reticolo minore a cielo aperto, il Comune dovrà:

- mantenere efficienti le arginature
- ispezionare periodicamente (almeno ogni due anni, a rotazione) lo stato degli alvei e delle sponde, e comunque sempre, a seguito di eventi eccezionali
- rimuovere il materiale di accumulo raccolto dalle vasche di sedimentazione eventualmente presenti
- controllare periodicamente gli attraversamenti per scongiurare possibili ostruzioni, e, comunque sempre, a seguito di eventi eccezionali

Art.19

Nel caso della necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, L'Amministrazione dovrà proporre le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio).

Le richieste di sdemanializzazione relative al reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio secondo le modalità operative contenute nella D.G.R. 20212 del 14/01/2005. In tal caso il Comune dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi del D.lgs. n.152 dell'11 maggio 1999, si ricorda che le aree del demanio di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione e che è esclusa la sdemanializzazione tacita di beni del demanio idrico.

CAPO VI° - SANZIONI

SEZIONE 1^a - PENE

Art.20

I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato R.D.L. n. 368/1904 sono puniti a termini delle vigenti leggi.

Art. 21

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 6 e 6 bis del presente regolamento sono punite, a termini dell'art. 142 del citato R.D.L. n. 368/1904, (depenalizzato in base alla Legge N. 205 del 25/06/1999) con sanzione amministrativa non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta/oo) e non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/oo).

Art. 22

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 6 e 6bis si intima al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica.

Art. 23

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente sono elevati dai rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 24

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
- l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove o indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
- il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del/i contravventore/i, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il/i contravventore/i ha/hanno fatto, se presente/i, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima.
- Queste dichiarazioni possono, a richiesta del/i contravventore/i, essere da loro stessi firmate;
- le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

- la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
- le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 19;
- la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

Art. 25

I verbali di cui all'art. 24 sono prontamente trasmessi al Sindaco del Comune. Se nel procedere all'accertamento della contravvenzione, si è operato il sequestro di oggetti o di animali, la rimessione dei verbali deve avvenire entro ventiquattro ore con le cose sequestrate.

Art. 26

Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento dell'ammenda, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garanzia dell'ammenda, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.

Art. 27

Il Sindaco, sentito il contravventore, se lo crede opportuno, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

Art. 28

Il Sindaco, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

SEZIONE 2^a - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 29

Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 e 7bis del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

da € 100,00 (cento/oo) a € 1000,00 (mille/oo) per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali in assenza dell'autorizzazione idraulica ai sensi del precedente art. 8 o per non avere ottemperato alle condizioni poste dall'Amministrazione Comunale;

Art. 30

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio dell'autorizzazione, la quale può essere revocata.

Art. 31

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 7 e 7 bis, si intima al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro. Qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica.

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio italiano entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Corpo di Polizia Municipale.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

CAPO VII° - SEGNALAZIONI

Art. 32

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare opere abusive esistenti sul territorio nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, così come individuate e normate dal regolamento comunale. L'esposto andrà indirizzato all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'esponente dovrà specificare in carta semplice le opere abusive esistenti in rapporto al libero deflusso delle acque allegando eventuale documentazione fotografica o planimetrica della zona interessata e dati anagrafici dell'esponente per ricevere la risposta.

Art. 33

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare una situazione di pericolo sul territorio presente nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici nella fascia di rispetto così come individuate e normate dal regolamento comunale. La segnalazione andrà indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale. L'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere

l'intimazione della rimozione della situazione di pericolo esistente al soggetto responsabile o in alternativa dandone notizia dell'eventuale reato all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VIII° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 34

I provvedimenti autorizzativi ai fini idraulici per le opere ricadenti in aree a vincolo assoluto e le Concessioni di occupazione di area demaniale di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone annuo secondo quanto stabilito dall'allegato C della D.G.R. VII/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. VII/13950 del 1/08/2003. Il canone è introitato dal Comune. Per le Concessioni, nei casi di occupazione di area demaniale su corso d'acqua appartenente al reticolo minore, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera A della L.R. 36/2004 non è più dovuto il versamento dell'imposta regionale.

CAPO IX° - ALVEI A CONFINE

Art. 35

Per la disciplina di polizia idraulica sui tratti dei corsi d'acqua del reticolo minore in cui questi coincidono con il confine comunale si fa riferimento all'apposita convenzione che L'Amministrazione Comunale di Lurago d'Erba stipulerà con i comuni confinanti interessati.

In mancanza della convenzione, l'iter sarà di competenza del comune sul cui territorio è ubicata la proprietà del richiedente. Per gli attraversamenti dovrà necessariamente stabilirsi un coordinamento tra le Amministrazioni.

A seguire:

Allegati A, B, C, e D. tratti dalla D.D.G. del 13 dicembre 2002 n° 25125

DECRETO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE

Il dirigente /responsabile

VISTI:

- il R.D. 25.7.1904, n 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 10 novembre 1921, n. 1688;
- il D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Considerato che l’art. 86 del citato D. Lgs n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del D. Lgs. medesimo conferisce, tra l’altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la l.r. 10 dicembre 1998 n. 34, come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2001 n 26

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

Vista la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PQ (AIPO)”

Vista l’istanza del/della con sede in

Cod. Fisc, intesa ad ottenere la concessione dell’area demaniale in fregio al corso d’acqua individuata dal/dai mappale/i n° del foglio n° nel Comune di Lurago d’Erba, per la realizzazione delle seguenti opere:
..... / per il seguente uso:
.....;

Visto che il citato corso d’acqua è inserito nell’elenco dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi del punto 11/12 della d.g.r. n°. 7868/02, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune;

Preso atto della valutazione conseguente all’istruttoria, redatta in data

Ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, il/la suddetto/a alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
.....

Visto l’allegato disciplinare rep n°, sottoscritto in data, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;
Ritenuto di concedere al/alla suddetto/a l’area demaniale di cui trattasi per anni (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinata-mente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

Tenuto presente che, ai sensi del punto 14/15/16 della d.g.r. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di Lurago d’Erba

Dato atto altresì che l’istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. o. 7868/02, ad effettuare, a favore del Comune di Lurago d’Erba, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

Ritenuto che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera e) del D.P.R. n.252/98;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

- di autorizzare ai soli fini idraulici il/la con sede in a realizzare i quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:

.....
- di concordare. al/alla succitato/a l'area demaniale in fregio al corso d'acqua individuata dal/dai mappali n° del foglio n° nel Comune di Lurago d'Erba, per anni (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla date del presente atto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- di approvare l'allegato disciplinare rep. n° parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

- di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga riscosso dal Comune di Lurago d'Erba;

- di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore del Comune di Lurago d'Erba un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di concessione.

Il Dirigente

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE

L'anno addì del mese di in, tra Cod. Fisc., di seguito denominato Concedente, rappresentato dal Dirigente /Responsabile, e il/la con sede in Via, Cod. Fiscale, di seguito denominata Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione e la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti n° del e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua, individuata dal/dai mappale/i n° del foglio n° nel Comune di Lurago d'Erba per la realizzazione delle seguenti opere: / per il seguente uso:

Art. 2 – Obblighi generali

L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta/Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che. il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

(Solo nel caso di specifiche prescrizioni):

In particolare il Concessionario deve:

.....

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Lurago d'Erba il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

Art. 3 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario si impegna a tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza dello stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata.

La concessione viene rilasciata a titolo precario con durata di anni (.....) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 — Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868, in € /.....

Il canone:

— può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n° 692);

— è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle opere realizzate ed alla messa in pristino dello stato dell'area demaniale oggetto di concessione.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo decreto/..... di concessione.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie.

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO IL CONCEDENTE

() ()

Il sottoscritto - Dirigente /Responsabile del comune di Lurago d'Erba dichiara

che il sig. _____, nato a _____, il _____ C.F. _____, carta d'identità _____ rilasciata in data _____, ha firmato in mia presenza il sopraesteso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità di richiedente.

....., li

Il Dirigente /Responsabile

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI

Il dirigente /responsabile

VISTI:

- il R.D. 25.7.1904, n 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 10 novembre 1921, n. 1688 ;
- il D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Considerato che l’art. 86 del citato D. Lgs n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del D. Lgs. medesimo conferisce, tra l’altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la l.r. 10 dicembre 1998 n. 34, come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2001 n 26;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

Vista la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PQ (AIPO)”

Vista l’istanza del/della con sede in
Cod. Fisc, intesa ad ottenere l’autorizzazione ai soli fini idraulici per del corso d’acqua nel Comune di Lurago d’Erba, (opere adiacenti al/ai mappali n° del foglio).

Visto che il citato corso d’acqua è inserito nell’elenco dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi del punto 11/12 della d.g.r. o. 7868/02, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune;

Preso atto della valutazione conseguente all’istruttoria, redatta in data

Ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, il/la suddetto/a alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all’osservanza del le seguenti prescrizioni:
.....

Visto l’allegato disciplinare rep. n°, sottoscritto in data, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Tenuto presente che, ai sensi del punto 14/15/16 della d.g.r. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di Lurago d’Erba;

Dato atto altresì che l’istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. o. 7868/02, ad effettuare, a favore del Comune di Lurago d’Erba, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

Ritenuto che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera e) del D.P.R. n.252/98;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

- di autorizzare ai soli fini idraulici il/la con sede in a realizzare i quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:

.....
- di approvare l'allegato disciplinare rep. n° parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo all'autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di quanto descritto in premessa;

- di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga riscosso dal Comune di Lurago d'Erba;

- di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore del Comune di Lurago d'Erba un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di autorizzazione ai soli fini idraulici.

Il Dirigente

DISCIPLINARE DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI

L'anno addì del mese di in, tra Cod. Fisc., di seguito denominato Concedente, rappresentato dal Dirigente /Responsabile, e il/la con sede in Via, Cod. Fiscale, di seguito denominata Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione ai soli fini idraulici richiesta dal Concessionario con istanza in atti n° del e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della concessione è del corso d'acqua, nel Comune di Lurago d'Erba (opere adiacenti al/ai mappale/i n° del foglio n°)

Art. 2 – Obblighi generali

Le opere per la quale è rilasciata l'autorizzazione di cui trattasi non possono essere diverse da quella sopra descritte ed eventuali variazioni delle stesse devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che, il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

(Solo nel caso di specifiche prescrizioni):

In particolare il Concessionario deve:

.....

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Lurago d'Erba il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

Art. 3 – Diritti dei terzi.

L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario si impegna a tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza dello stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata.

L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario con durata di anni (.....) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 — Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone annuo è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868, in € /.....

Il canone:

— può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n° 692);

— è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle opere realizzate.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo decreto/..... di autorizzazione.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie.

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di

Art. 10 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

(_____)

(_____)

Il sottoscritto - Dirigente /Responsabile del comune di Lurago d'Erba dichiara

che il sig. _____, nato a _____, il _____ C.F. _____, carta d'identità _____ rilasciata in data _____, ha firmato in mia presenza il sopraesteso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità di richiedente.

....., li

Il Dirigente /Responsabile